



CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Collegio dei Revisori

OGGETTO: Parere fabbisogno personale triennio 2017/2019.

Verbale nr 5 del 20/10/2017

L'anno 2017, il giorno venti del mese di ottobre, si è riunito il Collegio dei Revisori dei conti :

dott. Antonio Scarpelli (Presidente), dott.ssa Maria Teresa Fimognari (Componente),
dott. Bartolomeo Gambardella (Componente),

Revisori ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n.267/2000, nominati dal Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria con propria deliberazione n. 39 del 19/09/2017, immediatamente esecutiva;

La seduta è convocata per esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera-

Visto

- La Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni, pubblicata in G.U n. 81 del 7/04/2014 (**Legge Delrio**) per cui la Città Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata, a far data dal **2 febbraio 2017**, all’omonima Provincia, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;

Visti:

- l’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita “*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

- a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*
- b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- l'art. 1, comma 228, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: *“Le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente”;*

PRESO ATTO che:

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- il Dirigente del Settore 1, Dott. Paolo Morisani, ha provveduto ad effettuare una ricognizione di cui alla norma citata, ad esito della quale sono pervenute le comunicazioni, depositate agli atti d'ufficio, dalle quali non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

PRESO ATTO che l'Amministrazione:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- che ad oggi i dipendenti a tempo indeterminato in servizio sono 562 ;
- che nell'anno 2016 il personale in servizio si è ridotto di 73 unità;

- che in data 30/12/ 2016 si è proceduto all'assunzione nell'ambito della Legge n. 466/80 e s.m.i di n. 3 unità categoria B1(Vittime del Terrorismo e della Criminalità organizzata);
- ha rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2016;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L.296/2006, così come dimostrato nella tabella di cui all'allegato sub E);
- sono confermati anche per l'anno 2017 i vincoli per le assunzioni a tempo indeterminato previsti per il 2016;
- l'Amministrazione prudenzialmente ha rideterminato il limite della capacità assunzionale per l'anno 2017, alla luce del recente parere n. 23/2017 della Corte dei Conti - Sezione Lombardia nell'importo di **euro € 37.228,325**;

PRESO ATTO che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L.296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, a seguito di ricalcolo, risulta come segue:

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Spesa Media 2011/2013
€ 19.449.697,17	€ 16.219.820,55	€ 15.698.125,11	€ 17.122.547,60

- **Media triennio 2011-2012-2013 € 17.122.547,60**
- **Totale spesa 2015 Rendiconto di Gestione € 31.673.669,82**
- **Totale spesa 2016 Rendiconto di Gestione € 28.609.464,25 , al netto delle componenti escluse ammontanti a euro 16.851.281,31 risulta essere pari , ai sensi ex art. 1 co 557 L296/2006, euro 11.758.182,97;**

PRESO ATTO che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 90/2014, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 (Allegato C), rideterminata a seguito della inclusione della spesa relativa agli incarichi a tempo determinato di cui all'art, 110 del D.Lgs 267/2000, come confermato da specifica pronuncia della Corte dei Conti – Sezione Autonomie Locali;

rilevato che nell'allegato D)

- sono previste n. 1 assunzioni a tempo indeterminato: Istruttore direttivo tecnico/amministrativo Mobilità ex art. 30 D.lgs.165/2001 per € 22.930,61 + oneri;
- sono previste assunzioni a tempo determinato e che la spesa prevista nell'anno 2017 è pari a euro 438.115,64 + oneri fiscali e previdenziali;

risulta il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

Richiamate le deliberazioni della Corte dei Conti-Sezioni Autonomie 27/2015 e n. 16/2016 che individuano quale parametro temporale fisso ed immutabile il valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, D.L. 90/2014 la spesa di personale risulta inferiore alla media del triennio 2011-2013;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore 1) e dal Dirigente del Servizio Finanziario Settore 5), ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001

r a c c o m a n d a d i

1. predisporre opportuna attestazione dell' Ufficio finanziario e del personale del rispetto per l'anno 2017 del 25% spesa cessati 2016 + resti triennio 2014-2016 ove si dovesse operare qualsivoglia tipo di assunzione;
2. verificare la compatibilità della programmazione con i vincoli di bilancio (equilibri finanziari ed obiettivi di finanza pubblica) annuali e pluriennali tenendo conto che gli stanziamenti del bilancio pluriennale, ai sensi del 4 comma dell'art.171 del Tuel, hanno carattere autorizzatorio;
3. di comunicare i contenuti dei piani al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni dalla loro adozione, pena il divieto di procedere alle assunzioni;

PRESO ATTO

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 è improntata al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, come risulta dall'allegato sub E);
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, come risulta dall'allegato sub C);
- c) la spesa di personale risulta inferiore alla media del triennio 2011-2013, come risulta dall'allegato E);

e s p r i m e

parere favorevole alla proposta di Deliberazione Sindacale avente ad oggetto ” la programmazione triennale del fabbisogno di personale a tempo indeterminato e determinato per il triennio 2017/2019, nonché il piano delle assunzioni relative all'annualità 2017”.

Reggio Calabria 20.10.2017

Il Collegio

Dott. Antonio Scarpelli (Presidente)

Dott.ssa Maria Teresa Fimognari (Componente)

Dott. Bartolomeo Gambardella (Componente)

Documento firmato digitalmente